

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
---	---	--

**SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE
AUTONOME**

periodo febbraio – aprile 2012

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo febbraio – aprile 2012

Sent/Ordin	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
18	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Sardegna	Stato	Commercio; tutela della concorrenza
27	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione siciliana	Stato	Finanza regionale; principio della copertura finanziaria
28	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione siciliana	Stato	Finanza regionale; principio della copertura finanziaria
30	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Sardegna	Stato	Imposte e tasse; coordinamento della finanza pubblica; pubblico impiego
41	Principale	Trentino-Alto Adige/Südtirol e Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Coordinamento della finanza pubblica; pubblico impiego
44	Incidentale	TAR Friuli Venezia Giulia	Friuli Venezia Giulia	Regione	Caccia
59	Incidentale	TAR Friuli Venezia Giulia	Friuli Venezia Giulia	/	Commercio
64	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale; federalismo fiscale
67	Incidentale	TAR Palermo	Regione Siciliana	Stato	Elezioni
71	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica
72	Conflitto di attribuzione tra enti	Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; controlli
74	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Trento	Stato	Appalti pubblici

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 18 del 23 gennaio 2012 (G.U. 6/2012)

Materia: commercio; tutela della concorrenza

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost., in materia di tutela della concorrenza, nonché l'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 35/2011)

Resistente/i: Regione autonoma Sardegna

Oggetto del ricorso: art. 3 legge della Regione autonoma Sardegna 6/2011, recante «Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), e norme sul trasferimento dell'attività», nella parte in cui inserisce l'art. 15-bis, comma 4, nella legge regionale n. 5 del 2006

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), come introdotto dall'art. 3 delle l.r. 6/2011.

Annotazioni:

In via preliminare, la Corte ha respinto l'eccezione sollevata dalla Regione autonoma Sardegna, secondo la quale le censure prospettate dal ricorrente non sarebbero adeguatamente motivate e non terrebbero conto della sfera di competenza legislativa espressamente riconosciuta alla Regione dallo statuto speciale. Nella sentenza, infatti, si osserva che, ai fini del giudizio sulla ammissibilità dei ricorsi proposti nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, assume rilievo il riferimento alle competenze stabilite dallo statuto ed è necessario specificare, con riguardo all'art. 117 Cost., «quale tra le diverse sfere di competenza statale sarebbe stata in concreto invasa» (sent. 258/2004).

Nel caso in esame, a giudizio della Corte, le censure prospettate non sono generiche o non sufficientemente motivate come asserito dalla resistente, ma al contrario le violazioni lamentate e i parametri invocati sono chiaramente individuati (sent. 68/2011).

Nel merito, la questione è stata giudicata fondata.

L'art. 15-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 5/2006 stabilisce che la cessione dell'attività commerciale su suolo pubblico non può essere effettuata «prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
---	---	--

dell'attività stessa». Tale norma, imponendo una limitazione temporale alla cessione di attività commerciali, restringe la possibilità di accesso di nuovi operatori, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza).

La circostanza che la restrizione riguardi il commercio «su aree pubbliche» non modifica questa conclusione. L'esercizio dell'attività è, in ogni caso, consentito solo in base a un titolo abilitativo, il cui rilascio dipende dalla disponibilità di aree specificamente adibite. L'art. 15, comma 1, della legge regionale 5/2006 prevede, infatti, che il commercio può essere svolto «su posteggi dati in concessione» oppure «su qualsiasi area, negli spazi appositamente definiti da ogni singolo comune, purché in forma itinerante e sui posteggi liberi». Anche in un contesto nel quale il numero complessivo delle autorizzazioni all'esercizio del commercio è condizionato dalla disponibilità di «spazi appositamente definiti», una limitazione temporale alla cessione dell'attività si traduce inevitabilmente in una barriera all'entrata di nuovi operatori.

L'art. 16 della direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), recepita nell'ordinamento italiano con d.lgs 59/2010, stabilisce che una deroga al principio della libera circolazione dei servizi può ritenersi necessaria - e dunque ammissibile - solo quando sia giustificata «da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente». Nessuna di tali ragioni può essere addotta a fondamento della norma impugnata.

Come rilevato dalla difesa regionale, l'art. 15-bis, comma 4, della legge regionale 5/2006 persegue fini di utilità sociale (quali la garanzia della «serietà» dell'esercizio del commercio, la qualità dei servizi resi, la produttività della rete distributiva e la solidità dell'intera filiera produttiva), in quanto mira «ad evitare la spinta all'acquisizione dei titoli abilitativi e all'apertura dell'attività commerciale al solo fine di ricavarne, immediatamente, un profitto attraverso l'alienazione, con l'evidente conseguenza del possibile svuotamento dell'ordinario procedimento amministrativo che deve essere seguito al fine dell'apertura di un'impresa commerciale (procedimento che prevede la richiesta dell'interessato e la verifica dei suoi requisiti)». Tali fini di utilità sociale - già adeguatamente tutelati, in caso di trasferimento dell'attività, mediante l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi effettuato dall'amministrazione ex art. 15-bis, comma 2, della medesima legge regionale 5/2006 - non rientrano tra le ragioni di pubblico interesse che, secondo l'art. 16 della direttiva 2006/123/CE, possono giustificare l'imposizione di una restrizione al principio della libera circolazione dei servizi.

Inoltre, nella sentenza si osserva che l'attinenza della norma impugnata alla materia del commercio, riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni, non è di per sé sufficiente ad escludere eventuali profili di illegittimità costituzionale. Infatti, «è illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolano la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale» (sent. 150/2011). L'art. 15-bis, comma 4, della legge regionale impugnata, subordinando la cessione di attività commerciali su aree pubbliche al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo, ostacola l'accesso a quelle attività e condiziona, restringendolo, il libero esplicarsi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
---	---	--

dell'attività imprenditoriale, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 27 del 13 febbraio 2012 (GU 8/2012)

Materia: finanza regionale; principio della copertura finanziaria.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 81, quarto comma, e 97 Cost..

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ric. 69/2011)

Resistente/i: Regione siciliana (non costituita)

Oggetto del ricorso: art. 6 del disegno di legge n. 729 - «Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S. », approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 29 giugno 2011.

Esito del giudizio: la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Annotazioni: l'art. 6 impugnato dallo Stato con il ricorso n. 69/2011 prevede a quantificare ed autorizzare la spesa derivante dall'art. 23, commi 2-quinquies e 2-sexies, della L.R. 10/1999 e dall'art. 1 , comma 5-bis, della L.R. 9/2004, concernenti rispettivamente l'assunzione a carico della Regione Siciliana degli oneri sostenuti dall'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) per il proprio personale in quiescenza e/o trasferito o comandato negli enti pubblici sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione stessa, nonché delle passività provenienti dalla definizione della procedura di liquidazione dell'E.A.S..

La norma censurata, inoltre, stabilisce che alle spese previste si dia copertura finanziaria con le dotazioni di capitoli, a loro volta, privi di quest'ultima.

Il ricorrente evidenzia anche come la norma regionale utilizzi la generica e sintetica locuzione «*debiti nei confronti del personale*», per indicare le fattispecie oggetto di autorizzazione della spesa.

Ad avviso del ricorrente, pertanto, l'art. 6 viola, anzitutto, l'art. 81, quarto comma, Cost., perché le previsioni di spesa in esso contenute, laddove rimandano a dotazioni di capitoli attualmente indisponibili, sono sostanzialmente sprovviste di copertura finanziaria; in secondo luogo, l'art. 97 Cost., perché, con l'incerta definizione delle obbligazioni da ammettere a contributo regionale desumibile dal generico riferimento «ai debiti nei confronti del personale», pregiudicherebbe seriamente, alla luce della natura pluriennale della disposizione legislativa, il buon andamento dell'amministrazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
---	---	--

La Regione siciliana non si è costituita in giudizio.

Successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 15 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.), con omissione della disposizione oggetto di censura.

Considerato che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*, ordinanze nn. 11 e 12 del 2012, nn. 2 e 57 del 2011, nn. 74, 155 e 212 del 2010, n. 186/2009, n. 304/2008, nn. 229 e 358 del 2007, n. 410/2006), la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 28 del 13 febbraio 2012 (GU 8/2012)

Materia: finanza regionale; principio di copertura finanziaria.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 81, terzo e quarto comma, Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ric. 44/2011)

Resistente/i: Regione siciliana (non costituita)

Oggetto del ricorso: art. 3, comma 1, del disegno di legge 630 dal titolo «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013», approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 2011.

Esito del giudizio: la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Annotazioni:

L'art. 3, comma 1, del ddlr in oggetto prevede tra le spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa; in tale elenco è incluso il capitolo di spesa n. 108149 «Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso EAS da erogare tramite il fondo pensione Sicilia».

Il ricorrente ha illustrato come il capitolo indicato riguardi i fondi destinati al trattamento integrativo della pensione erogata ai dipendenti dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), in liquidazione, a norma dell'art. 23, comma 2-sexies, della legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10 (Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria).

L'A.R. avrebbe provveduto alla dotazione finanziaria del nuovo capitolo attingendo alle disponibilità di altro capitolo (n. 213032 «Fondo per le spese relative al personale dell'ente acquedotti siciliani in liquidazione»), al fine di assicurare adeguata copertura alla spesa.

L'art. 23 della l.r. 10/1999, tuttavia, non contempla né la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione né, tanto meno, le risorse con cui farvi fronte, atteso che l'EAS continua a gestire il servizio idrico in tre province dell'isola, e non risulta essere stato approvato alcun successivo provvedimento con cui reperire le risorse necessarie per attuare il citato art. 23.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

Per il ricorrente, dunque, l'istituzione del capitolo di spesa 108149, di cui alla norma impugnata, sarebbe intervenuta in violazione del terzo e del quarto comma dell'art. 81 Cost.; infatti, l'obbligo di copertura legislativa delle spese, sinergico rispetto al divieto di stabilire nuove spese con la legge di bilancio, implica che una nuova spesa non possa trovare copertura mediante iscrizione negli stati di previsione, si tratti di quelli in corso di attuazione o di quelli da approvare; di contro, il legislatore siciliano, con la norma impugnata, avrebbe autorizzato una spesa duratura, destinata ad un progressivo aumento, senza quantificare gli oneri relativi per i futuri esercizi, e comunque senza indicare i mezzi destinati alla copertura degli oneri medesimi.

La Regione siciliana non si è costituita in giudizio.

Successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 11 maggio 2011, n. 8 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), e il capitolo di spesa n. 108149 risulta espunto dall'elenco n. 1 di cui alla norma censurata, con l'esplicita motivazione che la relativa previsione è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato.

Considerato che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impuginate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 11 del 2012, e nn. 166, 76 e 2 del 2011), la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 30 del 15-23 febbraio 2012 (G.U. 9/2012)

Materia: imposte e tasse; coordinamento della finanza pubblica; pubblico impiego.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 23, 97, 117, commi primo, secondo e terzo, e 119 Cost.; art. 3 e 10 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto della Regione Sardegna); art. 17, commi 10 e 12 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009; art. 14, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ric. 28/2011)

Resistente/i: Sardegna

Oggetto del ricorso: artt. 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- 1) l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della l.r. Sardegna 1/2011 (Legge finanziaria 2011);
- 2) in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3-bis, della medesima l.r..

Annotazioni:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 3 l.r. 1/2011

L'art. 3 della l.r. 1/2011, prevede che, al fine di ridurre le diseconomie presenti nei Comuni montani della Sardegna, sia concessa alle imprese aventi sede legale in uno di tali Comuni un contributo, nella forma del credito di imposta, nella misura del venti per cento di quanto effettivamente pagato a titolo di imposte sui redditi ed IRAP nel corso dell'anno 2011, sino ad un importo massimo, per ciascun beneficiario, di 10.000,00 euro; condizioni, limiti e modalità di applicazione del beneficio saranno determinate con successiva deliberazione della Giunta regionale.

Il ricorrente ha impugnato il citato art. per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento ai principi espressi dagli artt. da 53 a 64 del Trattato sul funzionamento della Unione europea (TFUE), in quanto, costituendo la concessione dei crediti di imposta alle imprese una pratica distorsiva del mercato, essa, per non violare i vincoli derivanti dalla

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

appartenenza alla Unione europea, doveva essere preventivamente autorizzata dalla competente Commissione comunitaria.

Peraltro, la disposizione impugnata sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in quanto interverrebbe sulla materia del sistema tributario dello Stato, riservata alla competenza legislativa esclusiva di quest'ultimo, esulando anche dalle competenze legislative regionali in materia tributaria fissate, per la Regione, dagli artt. 3 e 10 dello Statuto di autonomia.

Infine, ad avviso del ricorrente, l'art. 3 violerebbe l'art. 23 Cost., poiché, in contrasto con la riserva di legge in esso contenuta, demanda ad una successiva deliberazione della Giunta regionale, senza che ne siano determinati i criteri applicativi, la determinazione di modalità, limiti e condizioni per la concessione del suddetto beneficio finanziario.

Esso violerebbe, altresì, gli artt. 3 e 10 Statuto in quanto il beneficio fiscale previsto eccederebbe dai rigorosi limiti ivi previsti, che riguardano solo la possibilità di agevolazioni fiscali relative a nuove imprese, peraltro nel rispetto della competenza tributaria della Regione.

La Regione si è costituita muovendo, in relazione all'art. 3 l.r. 1/2011, due eccezioni in via preliminare e altre nel merito.

La Corte cost. ha respinto la prima eccezione in via preliminare, incentrata sul fatto che l'impugnazione sarebbe prematura in quanto l'eventuale *vulnus* alle competenze statali si determinerebbe solo a seguito dell'individuazione da parte della Giunta regionale di condizioni, limiti e modalità di concessione del beneficio, poiché essendo la questione di legittimità costituzionale rivolta nei confronti di una legge regionale certamente già in vigore, la sua attualità è *in re ipsa*, inoltre a voler seguire il ragionamento della difesa della Sardegna, ove non fosse intervenuta l'impugnazione dell'art. 3, l'eventuale conflitto di attribuzione proposto successivamente alla delibera di Giunta con la quale fossero stati definiti i termini concreti di concessione del beneficio sarebbe inammissibile, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, non è ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti di atti che siano la diretta applicazione di preesistenti disposizioni legislative non impuginate (sentt. n. 380/2007, n. 467/1997, n. 215/1996 e n. 472/1995).

La Corte ha respinto anche la seconda eccezione preliminare, incentrata sul fatto che la norma regionale impugnata sarebbe stata oggetto di modificazione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 12/2011, poiché la modificazione stessa è assolutamente marginale ed è indifferente rispetto ai motivi di censura dedotti dal ricorrente.

Nel merito, la Corte ritiene fondata la censura dell'art. 3 l.r. 1/2011 anzitutto con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost..

La Corte rileva, infatti, che non si può convenire con la difesa regionale là dove essa afferma che la disposizione censurata non inciderebbe nella materia afferente al «sistema tributario e contabile dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva statale, poiché si limiterebbe a fare riferimento al sistema impositivo per determinare l'entità del beneficio.

Se l'argomentazione della Regione può valere per ciò che concerne la prima parte della disposizione (cioè, appunto, la determinazione del *quantum*), essa non può addursi per la seconda parte della disposizione, laddove è stabilito quale sia il rapporto debitorio da cui

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

l'impresa può detrarre il beneficio concesso. All'argomentazione della Regione osta il dato che il contributo alle imprese aventi sede legale ed unità operative nei Comuni montani sardi è concesso «nella forma del credito di imposta». Si tratta, pertanto, indubbiamente di un beneficio rientrante nella più ampia categoria delle agevolazioni fiscali.

La norma impugnata però non contiene alcuna precisazione, come sarebbe stato invece onere della Regione fornire, in ordine agli eventuali tributi propri della Regione sui quali l'agevolazione fiscale, nella forma del credito di imposta, sarebbe applicabile.

La giurisprudenza costituzionale ha, anche recentemente, sottolineato che *«allo stato attuale della normativa regionale, non risultano sussistere tributi regionali propri (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione) che possano essere considerati ai fini dell'agevolazione in questione»*, e, quindi, *«deve ritenersi che detta agevolazione si riferisce a tributi erariali, compresi i tributi regionali cosiddetti derivati, cioè [...] istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni»* (sent. n. 123/2010).

Poiché è *«innegabile che la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali»* (sent. n. 123/2010), l'art. 3 l.r. 1/2011 è illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dato che, in assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, detta normativa viene a violare la competenza accentrata in materia di «sistema tributario dello Stato». Infatti, la disposizione censurata, non limitando in maniera espressa l'efficacia dell'agevolazione fiscale all'ambito dei soli tributi regionali, consente l'applicazione di detta agevolazione, nella forma del credito d'imposta, anche ai tributi statali.

La modifica dei tributi statali che, ai sensi dell'art. 8 Statuto, costituiscono un'entrata della Regione, esula dalle competenze legislative attribuite alla stessa ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo Statuto.

Non si giunge a diversa conclusione neppure sulla base del rilievo che la lett. h) del primo comma dell'art. 8 Statuto inserisce tra le entrate proprie della Regione le «imposte e tasse sul turismo», perché la norma impugnata concede il beneficio senza preoccuparsi di far coincidere i fruitori dello stesso (rappresentati da tutte le imprese aventi sede legale ed unità operativa nei comuni montani che abbiano le caratteristiche innanzi indicate) con i soggetti che attualmente versano le imposte e le tasse sul turismo, i tributi cioè che lo statuto prevede possano costituire autonoma entrata della Regione.

Parimenti fondata è la censura che il Presidente del Consiglio muove all'art. 3 con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 10 dello Statuto speciale, poiché, quanto al primo parametro, vi è straripamento dalla competenza legislativa regionale in materia tributaria (con violazione quindi dell'art. 3 St.); quanto al secondo, l'art. 10 prevede che *«La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni per nuove imprese»*, ma la finalità della norma censurata non è volta ad incentivare il sorgere di «nuove imprese» o a favorirne lo sviluppo.

Le restanti censure restano assorbite.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, l.r. 1/2011

L'art. 7, commi 1, 2 e 3, per un verso, interviene sull'art. 3 della l.r. 3/2009 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), integrandone il contenuto: in particolare il

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
---	---	--

comma 1 dell'impugnato art. 7 inserisce i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, nell'art. 3 della citata l.r. 3/2009. Per altro verso, ai commi 2 e 3, prevede benefici di carriera in favore dei dipendenti delle amministrazioni locali in possesso di determinati requisiti.

Più specificamente, il comma 1 dell'art. 7 censurato autorizza l'amministrazione regionale a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali e ne stabilisce il relativo piano di spesa; il comma 2 stabilisce a favore dei dipendenti regionali una riserva di posti pari al 40 per cento dei posti vacanti nella dotazione organica di cui al piano di reclutamento 2010-2012; il comma 3 dispone, infine, che i dipendenti laureati dell'amministrazione, inquadrati nell'area C-terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C, assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne per il passaggio alla categoria superiore e con almeno trenta mesi di anzianità, siano inquadrati nella categoria D al primo livello retributivo a decorrere dal gennaio 2011.

Per il ricorrente, il **comma 1** (o meglio il novellato art. 3 della l.r. 3/2009) sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., perché la nuova disciplina, che incide sulla finanza pubblica, attiene al campo del coordinamento della finanza pubblica, che è materia concorrente, violandone però i principi di attuazione in quanto non prevede alcuna intesa con lo Stato, nonché con l'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile al quale appartiene anche la disciplina del personale precario che, in quanto tale e prima della stabilizzazione, non può ritenersi rientrare nella competenza regionale di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), dello Statuto, perché non riguarda l'organizzazione degli uffici né la determinazione dello stato giuridico ed economico del personale; infine violerebbe l'art. 97 Cost., in quanto dispone l'assunzione in ruolo di personale senza la preventiva selezione concorsuale.

Il **comma 2**, essendo in contrasto con l'art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in l.122/2010, che fissa a decorrere dal gennaio 2011 il limite percentuale di assunzioni, rispetto alle cessazioni di personale verificatesi nel 2010, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. (in relazione alla materia coordinamento della finanza pubblica), nonché l'art. 3 Statuto, non rientrando la materia in questione fra quelle rimesse alla competenza legislativa regionale, e l'art. 97 Cost., derogando al principio dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico.

Infine il **comma 3**, cozzerebbe con l'art. 97 Cost., in quanto prevede un'ipotesi di concorso riservato, e con l'art. 3 Cost. in quanto, impedirebbe ad altri, in contrasto col principio di eguaglianza, l'accesso all'impiego ed alla qualifica; la norma violerebbe, altresì, l'art. 3 Statuto, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., eccedendo rispetto alla competenza legislativa statutaria regionale.

Poiché anche l'art. 7, successivamente alla presentazione del ricorso, è stato oggetto di modificazione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 12/2011, la Corte valuta anzitutto se le modifiche introdotte possano incidere sul giudizio, ma poiché esse sono esclusivamente esplicative od attuative dei predetti contenuti legislativi, la relativa questione di legittimità costituzionale può essere trattata.

Per la Corte, nel merito la questione è fondata.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
---	---	--

Con riferimento ai nuovi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies della l.r. 3/2009 (introdotti dal **comma 1 dell'art. 7** l.r. 1/2011 impugnato), attraverso i quali è finanziato e realizzato il piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali che abbia svolto, alle dipendenze di esse, almeno trenta mesi di servizio, anche non continuativi, a decorrere dal 1° gennaio 2002, occorre anzitutto premettere che la Corte cost. ha già precisato che anche le Regioni a statuto speciale sono soggette ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 229/2011, n. 120/2008 e n. 169/2007).

La norma censurata contrasta palesemente con l'art. 17, comma 10, d.l. 78/2009, che consente alle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)), di bandire concorsi, per qualifiche non dirigenziali, nei quali sia prevista la riserva di posti, in misura non superiore al 40%, in favore di chi abbia, fra l'altro, i detti requisiti, in via alternativa: a) aver svolto servizio alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni da almeno tre anni anche non continuativi; b) aver conseguito tale medesimo requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29/09/2006; c) avere svolto tale servizio almeno per tre anni nel quinquennio anteriore alla entrata in vigore della l. 296/2006 (commi 519 e 558 dell'art. 1 della l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007)).

Quindi, la disposizione statale non prevede la stabilizzazione pura e semplice, ma esclusivamente l'assunzione a seguito dell'espletamento del pubblico concorso con riserva di posti, per accedere al quale è necessaria un'anzianità di servizio non per la durata di trenta mesi, come previsto dalla legge sarda, ma di trentasei mesi. Anche le date da prendere in considerazione divergono in quanto il periodo finale del servizio prestato, che consente la fruizione delle misure agevolative, è fissato alla data di entrata in vigore della l.r. 1/2011, ben oltre quindi quello previsto dalla normativa statale (cioè la data dell'entrata in vigore della l. 296/2006) (sent. 179/2010).

Poiché è indubbio che l'art. 17, comma 10, d.l. 78/2009, sia espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica, volto al contenimento della spesa (sent. n. 69/2011), il contrasto esistente fra questo e la norma censurata ne determina l'illegittimità costituzionale.

Il comma 1 dell'art. 7 l.r. 1/2011, prefigurando lo svolgimento non di un concorso aperto a tutti ma esclusivamente di una «specifica selezione concorsuale» riservata ai lavoratori precari in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. stessa, viola anche l'art. 97 Cost., il quale impone che il reclutamento della provvista di personale debba avvenire attraverso il pubblico concorso.

Relativamente al concorso pubblico, «*la facoltà [...] di introdurre deroghe [...] è stata limitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle*» (sent. Corte cost. n. 299/2011). In particolare è stato precisato che, anche ove vi sia l'esigenza di consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella pubblica amministrazione, in assenza di situazioni del tutto eccezionali, il sistema «*non tollera [...] la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno*» (sent. n. 52/2011).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
---	---	--

Poiché le condizioni atte a giustificare la deroga non si rinvennero nella disciplina introdotta dalla norma censurata, essa è illegittima anche sotto questo profilo.

Relativamente all'impugnazione del **comma 2** del citato art. 7, valgono in buona parte le stesse considerazioni.

Anche esso infatti realizza, in sostanza, un'ipotesi di stabilizzazione di personale precario. Pur prevedendo lo svolgimento di pubblici concorsi, in favore dei dipendenti regionali precari in possesso dei requisiti sopra visti, viene stabilita non solo una riserva di posti, ma anche che, al fine di realizzare gli effetti premiali del servizio precario prestato, il concorso sia espletato «per titoli e colloquio» e che i soggetti beneficiari della riserva di posti siano esentati da eventuali prove preselettive.

La Corte ritiene che le dette condizioni fanno fondatamente escludere che lo svolgimento dei pubblici concorsi richiamati dalla disposizione censurata sia governato dal principio della par condicio fra i vari concorrenti, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti è indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea ad assicurare la finalità sia di trasparenza che di efficienza dell'operato della P. A. cui è ispirato l'art. 97 Cost..

Parimenti fondata è la questione di legittimità costituzionale del successivo **comma 3** dell'art. 7.

Anche in questa fattispecie normativa, infatti, caratterizzata dal transito, di fatto *ope legis*, da una categoria contrattuale a quella superiore di una determinata aliquota di dipendenti regionali aventi certi requisiti, è riscontrabile la palese violazione dell'art. 97 Cost..

Non ha rilievo la circostanza che, fra i requisiti che si debbono avere per potere godere della progressione in carriera vi sia quello di essere stati in precedenza assunti presso l'amministrazione di appartenenza a seguito di un pubblico concorso, trattandosi di concorso bandito per una qualifica diversa ed inferiore rispetto a quella cui si accederebbe per effetto della disposizione censurata.

Non è significativo che l'accesso automatico alla categoria superiore sia riservato ai dipendenti in possesso di laurea, essendo questo elemento – in assenza di altra indicazione – del tutto neutro ai fini della dimostrazione di una più elevata preparazione professionale funzionale alla categoria superiore.

Eguale irrilevante è, ancora, il fatto che per i dipendenti privi di laurea il transito sia subordinato all'ulteriore requisito dell'aver superato selezioni interne per il passaggio alla categoria superiore entro il 31 dicembre 2006, in quanto anche per costoro la natura interna della selezione superata rende non comparabile la loro posizione con quella di chi per la qualifica in questione abbia superato la ben più rigorosa, selezione derivante dallo svolgimento di un concorso pubblico.

Né, infine, varrebbe ad escludere la violazione dell'art. 97 Cost. il fatto che l'art. 20 l.r. 12/2011 abbia introdotto nell'art. 7 l.r. 1/2011 il comma 3-bis, in base al quale il personale (di cui al comma 3) debba partecipare ad un corso-concorso di formazione professionale da concludersi con una prova il cui mancato superamento comporta il venir meno della qualifica attribuita.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
---	---	--

E ciò perchè per un verso lo svolgimento del corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non è equiparabile ad un concorso pubblico; per altro verso, dalla espressione utilizzata «venir meno della qualifica attribuita» si deduce che il positivo esito del corso-concorso ha una funzione meramente confermativa di una progressione lavorativa già avvenuta e non determinativa della stessa.

Posto che l'inserimento del citato comma 3-bis nella complessiva disciplina oggetto di esame non vale a sanarne i vizi di legittimità costituzionale e che la normativa in esso prevista (cioè lo svolgimento dei corsi-concorso) è funzionale alla progressione di carriera di cui al precedente comma 3, ricorrono le condizioni per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità conseguenziale di tale disposizione.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 41 del 20 febbraio 2012 (GU 11/2012)

Materia: coordinamento della finanza pubblica; pubblico impiego.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: per la Regione: art. 117, commi terzo e quarto, Cost.; artt. 4, numeri 1, 3 e 8, e 79 e Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 2 del d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); art. 10 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Per la Provincia di Trento: in aggiunta anche artt. 8, numero 1, 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Ricorrente/i: Trentino-Alto Adige/Sudtirolo (ric. 104/2010) e Provincia autonoma di Trento (ric. 105/2010)

Resistente/i: Stato

Oggetto del ricorso: art. 9 (Contenimento della spesa in materia di impiego pubblico), comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

1) estinto il giudizio di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 9, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 122/2010, promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con il ricorso n. 104/2010;

2) estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. 78/2010, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105/2010.

Annotazioni:

Il comma 2 dell'art. 9 del d.l. 78/2010 stabilisce che «*In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle*

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

amministrazioni pubbliche [...], superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro».

Secondo la Regione ricorrente l'art. censurato costituisce norma di coordinamento finanziario ed esso, consentendo l'applicazione diretta alla Regione di misure di contenimento della spesa pubblica si porrebbe in contrasto con l'art. 79 dello statuto di autonomia (in particolare con i commi 3 e 4), il quale sottrae il Trentino-Alto Adige al vincolo derivante dalle misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre Regioni (ciò anche grazie al patto di stabilità interno concordato con il Ministero dell'economia), prevedendo che sia la stessa Regione autonoma a contribuire al contenimento della spesa pubblica mediante appositi accordi stipulati con lo Stato.

Il comma 2 dell'art. 9 si porrebbe, quindi, in contrasto anche con l'art. 117, terzo comma, Cost., eccedendo dai limiti della competenza legislativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

In via subordinata, la ricorrente ritiene che il citato comma 2 sia lesivo anche delle proprie competenze di cui all'art. 4, n. 1, («ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto»), n. 3 («ordinamento degli enti locali») e n. 8 («ordinamento delle camere di commercio») e dell'intero Titolo VI (cioè l'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione) dello Statuto, nonché delle relative norme di attuazione (art. 2 del d.lgs. 266/1992), in quanto esso impone limiti a minute voci di spesa e fissa specifiche modalità di contenimento delle stesse.

Infine, ove invece si volesse applicare l'art. 10 l.cost. 3/2001, sussisterebbe lesione dell'art. 117, terzo comma (che prevede la competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica»), e dell'art. 117, quarto comma, Cost. (che riserva alla competenza residuale regionale la materia dell'«organizzazione regionale»).

La Provincia autonoma di Trento, nel proprio ricorso, ripropone le medesime censure della Regione ricorrente, deducendo, in aggiunta, la violazione anche degli artt. 8, n. 1, 79 e 80 Statuto, poiché la disposizione censurata sarebbe norma direttamente applicativa in materie di competenza provinciale, quali l'«ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1, Statuto) e la «finanza locale» (art. 80 Statuto, attuato dall'art. 17 del d.lgs. n. 268/1992).

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in entrambi i giudizi, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate con conseguente rigetto dei ricorsi.

Preliminarmente, la difesa dello Stato eccepisce la tardività dei ricorsi proposti contro norme già contenute nel d.l. 78/2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive; nel merito, afferma che il predetto d.l. è stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare la stabilità finanziaria del Paese nella sua interezza e le disposizioni in esso contenute, pertanto, devono essere esaminate nel loro complesso, poiché ognuna sorregge le altre al fine di raggiungere le finalità di stabilizzazione e di rilancio economico, trovando esse fondamento nei principi fondamentali della Carta costituzionale.

Sostiene, altresì, il resistente come erroneamente le ricorrenti abbiano affermato che, per esse, l'unico modo per concorrere alla tutela del patto di stabilità sarebbe la stipulazione dell'accordo previsto dall'art. 79, comma 3, Statuto, disposizione che invece si riferisce

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

alle misure amministrative da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non a quelle legislative, regolate dal successivo comma 4 dello stesso art. 79.

Lo Stato evidenzia inoltre che la modifica dell'art. 79 Statuto, introdotta dalla l. 191/2009 (legge finanziaria 2010), afferisce principalmente all'attuazione del federalismo fiscale, sulla base di quanto stabilito dall'art. 27 della l. 42/2009 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale), concernente il concorso degli enti ad autonomia speciale al perseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, mentre le misure di contenimento della spesa pubblica previste dal d.l. 78/2010 sono rivolte a fronteggiare la contingente situazione di crisi economico-finanziaria e l'esclusione della loro applicabilità agli enti ad autonomia speciale pregiudicherebbe il conseguimento degli obiettivi del predetto d.l..

Lo Stato precisa che il censurato comma 2 dell'art. 9 concerne la spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, vale a dire uno degli aggregati di spesa più consistenti e di rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del piano di stabilità interno, con conseguente sottrazione di tali disposizioni ad ogni censura di interesse regionale, anche perché si tratta di norme non permanenti, ma transitorie e, pertanto, le ricorrenti non potrebbero non essere soggette alla disposizione in questione, in quanto – come precedentemente sottolineato – essa riguarda il pubblico impiego, riconducibile alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva statale, necessariamente uniforme su tutto il territorio nazionale (sent. n. 151/2010), al fine di non ingenerare una disparità di trattamento tra soggetti appartenenti al pubblico impiego, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost..

La Corte cost., dopo aver riunito i ricorsi in ragione della comunanza di materia, preso atto che entrambe le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi proposti e che tale rinuncia è stata accettata dallo Stato, considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo, dichiara estinti i relativi giudizi di legittimità costituzionale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 44 del 20 febbraio 2012 (G.U. 11/2012)

Materia: caccia

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e) (rectius lettera s)) e terzo comma, Cost., nonché art. 4, primo comma, e art. 6, primo comma, numero 3), legge costituzionale 1/1963 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)

Ricorrente/i: Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia

Resistente/i: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: art. 11, commi 1 e 1 bis, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006)

Esito del giudizio: dichiarazione di manifesta inammissibilità

Annotazioni:

Il TAR del Friuli Venezia Giulia solleva, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 1 bis, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14/2007 (Legge comunitaria 2006), per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e) (rectius lettera s)), e terzo comma, e 41 Cost., nonché degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale regionale.

In particolare, l'articolo 11 della legge regionale 14/2007 estende ai mammiferi selvatici le modalità di adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni previsti agli artt. 5, 6 e 7 per gli uccelli, con ciò comportando, tra l'altro, l'inclusione, tra i soggetti autorizzati all'esecuzione delle deroghe, di quelli individuati ai sensi degli artt. 6 e 7, tra cui rientrano anche i titolari di licenza per l'esercizio venatorio.

Il giudice remittente, premesso che la legge 157/1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ha natura di legge quadro, cui è attribuita dalla giurisprudenza costituzionale carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale, osserva che l'art. 19 della citata legge indica tassativamente i soggetti autorizzati all'attuazione dei prelievi in deroga (guardie venatorie provinciali e, se in possesso di licenza di caccia, proprietari o conduttori dei fondi interessati, guardie forestali o comunali), senza contemplare i cacciatori (come chiarito anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 392 del 2005) e senza attribuire alle Regioni l'individuazione dei predetti soggetti.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

La disposizione di legge regionale oggetto dell'ordinanza di rimessione, ampliando i soggetti autorizzati all'esecuzione delle deroghe, rispetto a quelli previsti dalla legge 157/1992, non avrebbe osservato i limiti posti all'esercizio della potestà legislativa regionale integrativo-attuativa in materia di tutela della fauna di cui all'articolo 6, primo comma, numero 3, dello Statuto, modificando sostanzialmente l'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.

La Regione Friuli Venezia Giulia si è costituita eccependo l'inammissibilità della questione per erronea individuazione delle disposizioni censurate e sostenendo, comunque, nel merito l'infondatezza della questione.

Con riguardo all'eccezione di inammissibilità, la Regione osserva che l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuare il prelievo in deroga sarebbe operata non dall'art. 11, commi 1 e 1 bis, ma dall'art. 7, comma 6, della legge regionale 14/2007 e che da quest'ultima disposizione discenderebbe la presunta illegittimità costituzionale.

In ogni caso, sarebbe del tutto inconferente l'impugnazione del comma 1 bis dell'art. 11 della legge regionale 14/2007, che stabilisce, in determinate ipotesi, la competenza delle Province per il rilascio delle autorizzazioni in deroga, non prevedendo nulla in merito ai soggetti abilitati agli abbattimenti in deroga.

Quanto al merito, la Regione rileva come l'art. 11, comma 1, della legge regionale 14/2007 estenda ai mammiferi selvatici le disposizioni del Capo III della medesima legge in relazione, non all'esecuzione, ma solo all'"adozione" dei provvedimenti di deroga, ossia con riferimento ai loro presupposti, contenuti e procedure, disciplinati agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale.

Secondo la Regione, in assenza di indicazioni normative contrarie, il giudice remittente avrebbe dovuto ricorrere all'interpretazione costituzionalmente conforme, concludendo per l'applicazione dell'art. 19 della legge statale, ove si ritenga che detta disposizione rappresenti un limite invalicabile per l'autonomia normativa della Regione.

Da ultimo e in via subordinata, la Regione assume che la scelta operata dall'art. 7, comma 6, della legge regionale di far partecipare anche i titolari di licenza di caccia all'esecuzione dell'attività oggetto di deroga risulterebbe pienamente ragionevole e oggettivamente necessitata, rappresentando l'unica soluzione possibile nelle attuali condizioni di finanza pubblica, alla luce del fatto che le Province, con il loro personale, riescono ad eseguire solo in minima parte gli abbattimenti previsti dai provvedimenti di deroga e in considerazione della situazione di emergenza dal punto di vista naturalistico costituita dalle specie animali di cui trattasi, che invadono gli spazi di altre specie e recano gravi danni all'agricoltura.

La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente inammissibile per le seguenti ragioni:

- a) inconferenza, rispetto all'oggetto della censura, del comma 1 bis dell'art. 11 della legge regionale 14/2007, che prevede la competenza della Provincia al rilascio di determinate autorizzazioni in deroga, senza nulla stabilire in merito ai soggetti incaricati di attuarle;
- b) mancata preventiva verifica, da parte del giudice remittente, della praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione della disciplina censurata, atta a superare il dubbio di costituzionalità prospettato, come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
---	---	--

Secondo la Corte costituzionale, a fronte del dato testuale secondo cui l'art. 11, comma 1, della legge regionale 14/2007 estende l'applicabilità del Capo III della legge regionale con riguardo all'"adozione" delle deroghe relative ai mammiferi selvatici, senza fare menzione dell'"esecuzione" delle stesse e che nell'ambito del capo III della citata legge, le due fasi "adozione" e "esecuzione" risultano distintamente disciplinate, rispettivamente, agli artt. 5 e 6, e all'art. 7, il giudice remittente avrebbe dovuto preventivamente interrogarsi sulla possibilità di ritenere che il richiamo operato dalla disposizione censurata resti limitato alle sole disposizioni che prevedono i presupposti, i contenuti e le procedure per l'adozione delle deroghe, senza estendersi alla disposizione che individua i soggetti abilitati all'esecuzione degli abbattimenti e, conseguentemente, di ritenere che l'individuazione di detti soggetti, quando si tratti di abbattimenti di mammiferi selvatici, debba avvenire nel rispetto dell'art. 19, comma 2, della legge 157/1992.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 59 del 7 -19 marzo 2012 (G.U. 12/12)

Materia: commercio

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 2, 3, 41 e 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost; art. 28 del Trattato dell'Unione europea (TUE)

Ricorrente/i: Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia (ord. nn. da 102 a 139 del 2011)

Resistente/i: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: artt. 19, 29-bis e 30, comma 2, lett. b), legge FVG 29/2005 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)

Esito del giudizio: la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR

Annotazioni:

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte si è pronunciata sui 24 ricorsi sollevati in via incidentale dal TAR del FVG contro gli artt. 19, 29-bis e 30, comma 2, lett. b), della legge FVG 29/2005. Tali articoli in particolare sono stati impugnati nella parte in cui escludono gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore ai metri quadrati 400, ma insediati in centri commerciali, dalla possibilità di usufruire delle deroghe all'obbligo di chiusura festiva e domenicale previste dall'art. 30, comma 2, lett. b), della medesima legge.

Secondo il rimettente, le norme citate violerebbero gli artt. 2, 3, 41 Cost. per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che consegue alla disciplina differenziata tra operatori commerciali di pari dimensioni, con solo una differente ubicazione all'interno o meno di un centro commerciale. Sarebbe violato anche l'art. 117, primo comma, Cost. e l'art. 28 del Trattato dell'Unione europea (TUE), in quanto la distinzione fra i vari esercizi commerciali al dettaglio non trova alcun fondamento nel principio concorrenziale e comporta un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in centri commerciali.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

Il dubbio di legittimità costituzionale investe anche la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. trattandosi di norme riconducibili alla materia «tutela della concorrenza» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Infine, le modifiche introdotte si porrebbero in contrasto anche con i principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale avrebbe introdotto le norme de quibus al solo scopo di superare ed eludere il giudicato amministrativo.

Successivamente alle ordinanze di rimessione, la disciplina degli orari degli esercizi commerciali e della chiusura domenicale e festiva ha subito rilevanti modifiche ad opera del legislatore statale: un primo intervento si è avuto con l'art. 35, comma 6, del d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla l. 111/2011, che ha aggiunto la lettera d-bis) al comma 1 dell'art. 3 del d.l. 223/2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

La nuova lett. d-bis) del comma 1 del citato art. 3 del d.l. 223/2006 aggiunge all'elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni anche la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali sia pure solo in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

L'art. 31 del d.l. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla l. 214/2011, ha ulteriormente modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. 223/2006 eliminando dal testo della norma il riferimento ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, così estendendo la liberalizzazione della disciplina degli orari degli esercizi commerciali e della chiusura domenicale e festiva a tutte le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La modificata normativa statale prevede che tali attività commerciali non possano più incontrare limiti o prescrizioni relativi agli orari di apertura e chiusura e alle giornate di chiusura obbligatoria.

A giudizio della Corte compete al rimettente verificare se la motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, prospettata nell'ordinanza di rimessione, resti o meno valida alla luce del novum normativo. Pertanto, viene disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 64 del 7-21 marzo 2012 (G.U. 13/2012)

Materia: finanza regionale; federalismo fiscale.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana (r.d.lgs. 455/1946) e relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 1074/1965; art. 14, lett. o) dello Statuto, in relazione al regime della disciplina degli enti locali; artt. 81 e 119, quarto comma, Cost..

Ricorrente/i: Regione siciliana (ric. 51/2011)

Resistente/i: Stato

Oggetto del ricorso: art. 2 e art. 14, comma 2, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», nonché ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlate che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione.

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. 23/2011;
- 2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle «*ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione*».

Annotazioni:

Il d. lgs. 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), interviene sull'assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, introducendo l'imposta municipale (IMU) in sostituzione di tributi vigenti, con decorrenza, dal 2011 in una prima fase transitoria, e poi, a regime, a decorrere dal 2014.

Esso inoltre prevede, dal 2011 al 2013, di attribuire ai comuni l'elenco di entrate di cui agli artt. da 2 a 8 (l'IVA ed i tributi concernenti la «fiscalità immobiliare») e nell'art. 14, relativo all'ambito di applicazione del decreto, pur assumendo di intervenire al fine di «assicurare la neutralità finanziaria», stabilisce la propria applicazione anche alle regioni a statuto speciale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

La Regione Siciliana ha proposto ricorso alla suprema Corte sostenendo che le suddette disposizioni, in combinato disposto con le non meglio precisate «ulteriori disposizioni» del medesimo decreto *«che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione»*, siano lesive delle attribuzioni della propria autonomia finanziaria, di quelle in materia di regime degli enti locali, e degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost., nonché dell'autonomia finanziaria dei comuni.

In particolare, per la ricorrente

- l'attribuzione ai comuni del gettito (o quote del gettito) derivante dai tributi elencati nell'art. 2, commi da 1 a 4, sottrae alla Regione cespiti di spettanza regionale, quando invece dalle previsioni degli artt. 36 e 37 Statuto e dall'art. 2 del d.P.R. 1074/1965 emerge la regola generale secondo la quale - a parte talune individuate eccezioni - spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate;
- in riferimento all'art. 81 Cost., le richiamate disposizioni del d.lgs. 23/2011 sottraggono alla Regione siciliana un cospicuo gettito finanziario senza stabilire con quali altre risorse esso possa essere sostituito;
- quanto all'art. 119, quarto comma, Cost., relativo anche all'autonomia finanziaria dei comuni, le norme censurate ne violano il contenuto sia perché ledono le competenze finanziarie proprie della Regione, sia per il pregiudizio che arrecano alle attribuzioni degli enti locali siciliani, che verrebbero a disporre di mezzi finanziari insufficienti per l'adempimento dei propri compiti;
- l'art. 2 d.lgs. 23/2011, prevedendo l'attribuzione ai comuni di tributi o quote di tributi di spettanza della ricorrente, lede anche dell'art. 14, lett. o), Statuto (il quale attribuisce all'Assemblea regionale la competenza legislativa esclusiva in materia di regime degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in quanto finisce col far carico alla Regione stessa di ulteriori competenze, non riconducibili alla previsione del citato art. 14 e che non possono comunque essere assegnate con legge ordinaria.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate, perché *«nessuna concreta lesione si è verificata, né può verificarsi, in danno alla Regione siciliana»*, in quanto la clausola di salvaguardia contenuta nell'impugnato comma 2 dell'art. 14 – in base alla quale il d.lgs. 23/2011 si applica nei confronti delle Regioni a statuto speciale *«nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della [...] legge n. 42 del 2009»* – rende evidente che *«l'ingresso delle disposizioni del decreto legislativo [...] nell'ordinamento delle Regioni speciali in tanto potrà avvenire in quanto le stesse siano recepite nelle fonti di attuazione dello statuto, ovvero si addivenga ad una revisione di quest'ultimo, secondo le forme previste»* e garantisce, perciò, il rispetto delle attribuzioni delle autonomie speciali.

Preliminarmente, la Corte dichiara l'inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto le *«ulteriori disposizioni del medesimo decreto [...] che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione»*, in quanto la ricorrente, avendo fatto uso di tale generica formulazione, ha omesso di indicare puntualmente le disposizioni impugnate e, pertanto, ne ha indebitamente demandato l'individuazione alla Corte. In tal modo non ha

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

adempito quanto richiesto dal combinato disposto degli artt. 34, primo comma, e 23, primo comma, della l. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), secondo cui il ricorrente deve indicare nel ricorso – a pena di inammissibilità della questione – le «*disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale*».

- L'eccezione dell'Avvocatura dello Stato non può essere accolta, perché essa adduce un argomento di merito – quale è quello dell'inapplicabilità alla Regione ricorrente delle disposizioni impugnate – al fine di sostenere l'inammissibilità, in rito, delle questioni. Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa statale, infatti, la valutazione delle questioni in punto di ammissibilità attiene alla prospettazione della ricorrente e deve essere tenuta distinta da quella in punto di fondatezza. Nella specie, la ricorrente sostiene che le norme impugnate si applicano alla Regione siciliana e da tale applicazione deduce la violazione della propria autonomia finanziaria e di quella dei Comuni siciliani. Appare perciò evidente che l'eventuale inapplicabilità alla Regione delle norme denunciate comporterebbe l'infondatezza delle prospettate questioni e non la loro inammissibilità.

Nel merito, le questioni non sono fondate per i seguenti motivi.

Come sopra visto, la ricorrente deduce che l'applicazione del d. lgs. 23/2011, prevista – a suo avviso – dal denunciato comma 2 dell'art. 14 del medesimo d. lgs., si pone in contrasto con il richiamato disposto degli artt. 36 e 37 Statuto e con le relative norme di attuazione, perché la compartecipazione dei Comuni al gettito di determinati tributi erariali, stabilita dai pure censurati commi da 1 a 4 dell'art. 2, comporta la devoluzione ai Comuni siciliani di un gettito tributario che, derivando da tributi riscossi nel territorio regionale, spetta, invece, alla Regione.

La questione però non è fondata, perché deve ritenersi che proprio il suddetto denunciato contrasto rende operante la clausola di “salvaguardia” degli statuti speciali contenuta nel censurato comma 2 dell'art. 14 d.lgs. 23/2011, secondo cui il decreto «*si applica nei confronti delle regioni a statuto speciale*» solo «*nel rispetto dei rispettivi statuti*». Ne consegue l'inapplicabilità alla Regione ricorrente dei censurati commi dell'art. 2, in quanto “non rispettosi” dello statuto d'autonomia.

Tale conclusione è coerente con i principi contenuti nella legge delega 42/2009, che nell'art. 1, comma 2, al fine di garantire la peculiare autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, limita la propria applicazione alle Regioni a statuto ordinario, precisando che agli enti ad autonomia differenziata «*si applicano [...] esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27*», purché «*in conformità con gli statuti*». E l'art. 27 stessa legge ribadisce la clausola di “salvaguardia” delle autonomie speciali, stabilendo che il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al «conseguitamento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario», deve avvenire, appunto, nel «rispetto degli statuti speciali» e secondo «criteri e modalità» stabiliti da «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
---	---	--

Così interpretata la suddetta clausola di salvaguardia, ne risulta, dunque, l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove la Regione ricorrente, secondo cui le norme censurate sancirebbero l'«obbligo» di applicare il d.lgs. n. 23 del 2011 nei confronti delle Regioni a statuto speciale. Da tale erroneità consegue l'insussistenza del dedotto *vulnus* degli evocati parametri.

Dalla rilevata inapplicabilità alla Regione siciliana delle disposizioni denunciate discende l'infondatezza non solo della prima questione prospettata dalla ricorrente, ma anche di tutte le altre questioni promosse, le quali muovono dalla medesima erronea premessa interpretativa che alla Regione si applichino dette disposizioni anche in caso di contrasto con lo statuto speciale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 67 del 23 marzo 2012 (G.U. 13/2012)

Materia: elezioni

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 3, 51 e 97 della Costituzione

Ricorrente/i: Tribunale di Palermo (ord. 89 e 90/2011)

Resistente/i: Regione siciliana.

Oggetto del ricorso: Legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica).

Esito del giudizio: la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 31/1986 in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 7/1992, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.

Annotazioni:

La Corte si pronuncia su due ordinanze identiche con le quali il Tribunale di Palermo, I sez. civ., censura la l.r. 31/1986 come modificata e vigente nel combinato disposto con la l.r. 7/1992, «nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale». Il rimettente deduce il fatto che, nel contesto dello svolgimento della potestà legislativa esclusiva in materia elettorale, il legislatore regionale ha violato i principi fondamentali sanciti dagli artt. 3, 51 e 97 Cost..

La Corte, riuniti i giudizi, ritiene infondate tutte le questioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale e non condivide l'assunto del cittadino elettore costituitosi, che

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

deduce l'erroneità della premessa da cui muove il rimettente. Infatti egli asserisce che, in ossequio al «principio costituzionale di “bilateralità”» in materia, desumibile dalla sentenza n. 276/1997 (che «finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale l'elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione»), la causa di incompatibilità introdotta dalla sentenza n. 143/2010 vale sicuramente a regolare la fattispecie dedotta nel giudizio a quo.

Secondo la Corte però, (pur riconoscendo che la domanda di estensione alla normativa censurata del dictum di detta pronuncia 143/2010 si fonda sulla sussistenza di una identica causa di incompatibilità), la tesi della parte privata enfatizza eccessivamente il tenore della richiamata pronuncia 267/1997, elevando a “principio costituzionale”, di generale e diretta applicazione, quello che la Corte ha definito più semplicemente come il «naturale carattere bilaterale delle cause di ineleggibilità» (e di incompatibilità); “carattere”, dunque, e non “principio”, il cui rilievo tende ad assicurare l'effettività della tutela degli artt. 3 e 51 Cost., quando il cumulo tra gli uffici elettivi è comunque ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica (sent. n. 277/2011).

Pertanto, sulla base del riconosciuto principio di tassatività delle cause di incompatibilità, le cui norme (come quelle che disciplinano le cause di ineleggibilità) sono di stretta interpretazione, in quanto introducono limitazioni al diritto di elettorato passivo, la Corte ritiene corretta la scelta del rimettente di sollevare incidente di costituzionalità, per ottenere una pronuncia avente efficacia erga omnes e ritiene altresì fondata la questione.

Nel merito la Corte evidenzia che nella richiamata sentenza n. 143/2010 - partendo dalla premessa che la Regione siciliana, in materia elettorale, è titolare di potestà legislativa di tipo primario la quale non incontra i limiti che si impongono alle Regioni ordinarie ai sensi dell'art. 122 Cost, ma deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto - ha ribadito che la potestà legislativa anche da parte delle Regioni speciali in ambiti che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza sancito in materia dall'art. 51 Cost., che svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'invulnerabilità ex art. 2 Cost.; ed ha confermato che la Regione non può sottrarsi, se non dove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi enunciati dalla legge 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), che sono espressivi dell'esigenza di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.

La Corte in proposito rammenta anche che, proprio in applicazione di tali principi, la lacuna normativa di cui soffriva la l.r. 29/1951, (dichiarata illegittima con detta pronuncia 143/2010 «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti»), è stata ritenuta non conforme al vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità. L'art. 2, co. 1, let. c), della legge 165/2004 stabilisce invece che tale vincolo deve applicarsi «qualora ricorrano» casi di conflitto fra le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva».

Da ciò deriva quindi la necessità che il medesimo vincolo (che si sostanzia in un parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità verificatesi dopo l'elezione) sia assicurato quando (in assenza di specifiche e comprovabili peculiarità) si rilevi che il cumulo tra gli uffici elettivi sia suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica o comunque i principi tutelati dall'art. 97 Cost.,.

In conclusione, la sussistenza di un'identica situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di deputato regionale e quella di (sindaco o) assessore di un comune della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti - in assenza di una peculiare ragione idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione - spinge la Corte alla declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica previsione di tale incompatibilità nelle leggi regionali censurate relative alle elezioni degli enti locali.

La Corte pertanto dichiara costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., la l.r. 31/1986, in combinato disposto con la l.r. 7/1992, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012
---	---	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 71 del 21 marzo 2012 (G.U. 14/2012)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 38 e 43 dello Statuto siciliano (l. cost. 2/1948).

Ricorrente/i: Regione siciliana (ric. 84/2011)

Resistente/i: Stato

Oggetto del ricorso: decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», in particolare l'articolo 9 [recte 8].

Esito del giudizio:

la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero d. lgs. 88/2011, e in particolare dell'art. 8.

Annotazioni:

Con ricorso n. 84/2011, la Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. «38 e 43» dello Statuto di autonomia, questione di legittimità costituzionale del d. lgs. 88/2011 e, «in particolare», dell'art. «9» [recte: 8] (recante le disposizioni transitorie e finali del d. lgs. medesimo), nella parte in cui tale normativa – emessa in sede di prima attuazione dell'art. 16 della legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 Cost.) – «*non fa espressa menzione dell'inapplicabilità del decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale né contiene alcun rinvio alle norme di attuazione dei rispettivi Statuti quale fonte normativa attraverso la quale regolare in tali Regioni gli interventi previsti dall'art. 119, quinto comma, della Costituzione*».

Per la ricorrente l'impugnata normativa sarebbe direttamente applicabile nel proprio territorio, poiché essa, disciplinando la destinazione di risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali da parte dello Stato (art. 1, comma 1, d. lgs. 88/2011), per rimuovere gli squilibri economici, sociali e istituzionali, ivi compresi quelli finalizzati a perseguire la perequazione infrastrutturale (art. 1, comma 2, d. lgs.), è da ricondursi nell'ambito del quinto comma dell'art. 119 Cost., applicabile anche alle autonomie speciali in base all'art. 10 della l. cost. 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

nonché all'art. 38 Statuto che dispone, appunto, interventi statali di perequazione infrastrutturale, riconducibili agli interventi di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost..

Proprio la diretta applicazione del decreto lederebbe, per la ricorrente, la propria autonomia, perché sottrae al negoziato sul federalismo fiscale tra la Regione e lo Stato la materia relativa all'attuazione del quinto comma dell'art. 119 Cost., ivi compresa quella relativa agli interventi di perequazione infrastrutturale, che, secondo la medesima Regione, sono specificamente regolati dall'art. 38 Statuto. In particolare, la lesione deriverebbe dalla mancata applicazione della regola stabilita dall'art. 43 Statuto – ribadita dall'art. 27 della l. delega 42/2009 – secondo cui per l'attuazione statutaria è necessario l'intervento della Commissione paritetica Stato/Regione.

Lo Stato si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di interesse della Regione. La difesa statale osserva, al riguardo, che l'art. 16 della l. delega 42/2009, avente ad oggetto la disciplina delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost., non era ricompreso, originariamente, tra gli articoli applicabili alle Regioni a statuto speciale, e cioè - in virtù dell'art. 1, comma 2, della medesima l. 42/2009 - gli artt. 15, 22 e 27 (sent. Corte cost. n. 201/2010).

Tuttavia, dopo la pubblicazione della citata sentenza, ma anteriormente alla proposizione del ricorso, l'art. 1, comma 1, lett. e), della l. 85/2011 (Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale), ha aggiunto al menzionato art. 16 il comma 1-bis, ove è stabilito che «*Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione*».

Ad avviso dello Stato, per effetto di tale modifica, anche l'art. 16 l. 42/2009 – al fine di evitare una ingiustificata discriminazione – deve considerarsi applicabile alle Regioni ad autonomia differenziata e costituisce, perciò, legittimo fondamento del censurato d. lgs. 88/2011.

La mancata impugnazione, da parte della Regione siciliana, del suddetto ampliamento della legge di delegazione avrebbe reso inoppugnabile il d.lgs. di attuazione, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Per la suprema Corte l'eccezione non può essere accolta: anzitutto, per costante giurisprudenza, nel giudizio di legittimità costituzionale, non trova applicazione l'istituto dell'inammissibilità della questione per acquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento impugnato (sent. nn. 187 e 165 del 2011, n. 40/2010, n. 98/2007, n. 74/2001, n. 20/2000). L'omessa impugnazione di una disposizione di legge avente il medesimo contenuto di altra disposizione sopravvenuta non preclude l'autonoma impugnazione di quest'ultima (sent. n. 298/2009, nn. 443 e 430 del 2007, nn. 383 e 62 del 2005, nn. 287 e 272 del 2004) e, nel caso di specie, impedisce di far derivare dalla mancata impugnazione dell'art. 16 della l. 42/2009 l'inammissibilità del ricorso avente ad oggetto il d.lgs. 88/2011, che al predetto art. 16 dà attuazione.

In secondo luogo, va osservato che, nel sollevare l'eccezione, la parte resistente assume erroneamente che la Regione abbia censurato il difetto di delega legislativa in ordine all'attuazione delle misure di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost. nei confronti degli enti ad autonomia differenziata. La ricorrente, in realtà, ha dedotto l'illegittimità

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

costituzionale dell'applicazione diretta alla Regione stessa del decreto impugnato, indipendentemente dalla sussistenza di una valida delega legislativa. Da ciò consegue l'irrilevanza dell'asserito ampliamento della delega.

Infine, il suddetto comma 1-bis dell'art. 16 non estende la delega contenuta in tale articolo agli enti ad autonomia differenziata. Di qui la mancanza di fondamento normativo dell'eccezione.

Nel merito, la questione non è fondata, perché si basa sull'erroneo presupposto interpretativo che il d.lgs. impugnato, in mancanza di un rinvio alla procedura pattizia prevista dall'art. 43 Statuto, trovi diretta e immediata applicazione nei confronti della Regione siciliana. L'erroneità di tale interpretazione risulta evidente dall'esame del quadro normativo di riferimento, dal quale si desume che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il legislatore delegante, nel dare attuazione all'art. 119, quinto comma, Cost. nei confronti delle autonomie speciali, ha preferito, nella sua discrezionalità, regolare la materia mediante il rinvio a norme da determinarsi attraverso le particolari procedure legislative previste per l'attuazione degli statuti speciali.

La Corte sottolinea anzitutto che l'applicazione agli enti ad autonomia differenziata dell'art. 16 l. 42/2009 è esclusa dal comma 2 dell'art. 1 della stessa legge, il quale – come già precisato – stabilisce espressamente che alle autonomie speciali si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente gli artt. 15, 22 e 27.

Il fatto che il comma 1-bis di detto art. 16 disponga che i predetti interventi perequativo-solidaristici siano « *riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione* », non amplia la sfera di efficacia soggettiva attribuita dal richiamato comma 2 dell'art. 1 all'intero art. 16, il quale, quindi, continua a riferirsi nel suo complesso esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario ed agli enti territoriali in esse compresi.

Per gli enti ad autonomia differenziata deve invece ritenersi applicabile – quanto ai suddetti interventi previsti dal quinto comma dell'articolo 119 Cost. – l'art. 27 della l. 42/2009, ove è disposto che i suddetti enti concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti e, per quanto attiene alla Regione siciliana, dalle procedure paritetiche di attuazione statutaria previste dall'art. 43 Statuto.

Il d.lgs. 88/2011 non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale neppure per gli interventi di perequazione infrastrutturale (ai quali espressamente si riferisce il comma 2 dell'art. 1 del medesimo d.lgs.), poiché l'art. 27 riguarda tutte le misure di perequazione solidaristica, e, quindi, anche quella infrastrutturale.

In conclusione, l'erroneità della premessa interpretativa della ricorrente circa la diretta applicabilità alla Regione stessa dell'impugnato d.lgs. 88/2011 e circa l'omessa previsione, nella legge di delegazione, di un rinvio alla procedura attuativa dello statuto d'autonomia per la disciplina degli interventi di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., rende priva di fondamento la censura formulata dalla ricorrente in relazione all'art. 43 Statuto.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 72 del 21 marzo 2012 (G.U. 14/2012)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; controlli

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Limiti violati: art. 10 della legge cost. 3/2001, in collegamento con l'art. 7 delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia di cui al d.P.R. n. 305/1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto); art. 10, commi 1 e 2, d.P.R. 305/1988; principio di leale collaborazione e art. 24, primo comma, Cost..

Ricorrente: Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011 della Corte dei conti, sezioni riunite, resa nel giudizio sul rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2010

Esito del giudizio: dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

Annotazioni:

La Regione impugna la decisione n. 36/CONTR/2011 nella parte in cui essa - pur dichiarando in generale regolare il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010 - esclude da tale dichiarazione i capitoli di spesa relativi all'esecuzione per l'anno 2010 di taluni regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009, in quanto tali regolamenti non erano stati inviati al controllo preventivo di legittimità, omettendo così - ed in assenza di contraddittorio con la Regione - di svolgere la verifica di propria competenza e manifestando la pretesa dello Stato di sottoporre a controllo preventivo di legittimità i regolamenti regionali. La ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione in epigrafe, per violazione dell'art. 10 l. cost. 3/2001, in collegamento con l'art. 7 del d.P.R. 305/988; dell'art. 10, commi 1 e 2, del d.P.R. 305/1988; del principio di leale collaborazione e dell'art. 24, primo comma, Cost..

La ricorrente censura la predetta decisione della Corte dei conti sotto tre profili e, segnatamente:

- 1) deduce l'inesistenza del potere rivendicato dalla Corte dei conti di sottoporre a controllo preventivo di legittimità i suddetti regolamenti regionali, in quanto tale

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

potere, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, come sostituito dal d.lgs. n. 385 /1997 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti della regione e delle province autonome), sarebbe divenuto inapplicabile in virtù dell'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001, il quale prevede che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

- 2) in secondo luogo, la difesa regionale lamenta la parziale omissione dell'esercizio della giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del rifiuto di quest'ultima di esaminare le spese ordinate sulla base dei regolamenti della Regione non inviati al controllo di legittimità;
- 3) in terzo luogo, la Regione autonoma sostiene che il giudizio di parificazione di cui alla citata decisione della Corte dei conti si è svolto in assenza di contraddittorio, poiché non risulta che sia stato dato un termine alla Regione stessa per replicare alla memoria, né che sia stato udito alcun rappresentante di questa.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto tutti e tre i profili di censura prospettati dalla Regione.

In particolare:

Sub 1), la Corte ha ritenuto che il ricorso, depositato il 6 settembre 2011, sia inammissibile in quanto tardivo, perché con il ricorso la Regione ha censurato in realtà anche i precedenti atti con cui la Corte dei conti aveva rivendicato il potere di esercitare il controllo preventivo di legittimità, tentando di contestare giudizialmente atti per i quali è già inutilmente spirato il termine di impugnazione. Il ricorso è dunque stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all'art. 39, secondo comma, della legge n. 87/1953 – che decorre dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto con il quale è stata manifestata la volontà di ledere l'altrui competenza – e il conflitto con esso sollevato difetta «degli essenziali requisiti dell'originarietà e dell'attualità» in quanto si riferisce a un atto – la decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011 – che conferma e attua il contenuto di precedenti atti, non impugnati, con i quali era stata già rivendicata la competenza contestata.

Sub 2), la Regione autonoma lamenta che la parziale parificazione del rendiconto da parte della Corte dei conti si tradurrebbe in omesso esercizio di giurisdizione e dunque in un atto concretamente lesivo per essa. Al riguardo, la Corte ha osservato che la pronuncia avente per oggetto il rendiconto delle Regioni a statuto speciale non si differenzia dal giudizio sul rendiconto generale dello Stato e che la funzione di tale decisione consiste, secondo l'art. 39 R.D. n. 1214 del 1934, nel verificare se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dei conti; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte stessa; nonché nell'accertare i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate agli atti di

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

impegno e alle scritture. Alla decisione della Corte dei conti fa séguito l'approvazione del rendiconto annuale da parte dell'organo legislativo, che non può «significare ingerenza nell'opera di riscontro giuridico espletata dalla Corte dei conti» e costituisce esercizio di «autonoma funzione politica» (sentenza n. 121 del 1966).

Con riguardo al rendiconto, le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano dunque distinte e non confliggenti. Né può dirsi che l'esercizio dell'attività di un organo di rilevanza costituzionale dotato di indipendenza possa essere suscettibile di invadere la sfera di attività della Regione, se – come nel caso – si accompagna a «osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno» (art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 305 del 1988). Ne discende l'inidoneità «a ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente e l'inesistenza dell'interesse a ricorrere» (sentenza n. 137 del 1988).

In definitiva, ritiene la Corte che la parziale parificazione del rendiconto da parte della Corte dei conti non rappresenti un atto concretamente lesivo per la Regione e, di conseguenza, ritiene il ricorso inammissibile anche sotto questo secondo profilo.

Sub 3), la difesa della Regione autonoma ha affermato che l'atto impugnato violerebbe il principio di leale collaborazione e l'art. 24 Cost., in quanto non sarebbe stato garantito il contraddittorio nel giudizio di parificazione.

La Corte, pur ammettendo che il conflitto intersoggettivo possa riguardare atti giurisdizionali (cfr. sent. n. 195 del 2007), ha stabilito che esso non può risolversi in un improprio strumento di sindacato del modo di esercizio della funzione giurisdizionale (sent. n. 276 del 2003). In particolare, gli atti giurisdizionali «sono suscettibili di essere posti a base di un conflitto di attribuzione tra enti (oltre che tra poteri dello Stato) solo quando sia radicalmente contestata la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale, ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente» (sent. n. 130 del 2009). In questo caso, la Regione non contesta l'esistenza del potere della Corte dei conti di sottoporre a parificazione il rendiconto regionale, ma il modo in cui tale potere è stato esercitato. In sostanza, ad avviso della Corte, la ricorrente mira a utilizzare il conflitto tra enti quale mezzo improprio di censura dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Anche sotto questo terzo profilo il ricorso è, quindi, inammissibile.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 74 del 21-30 marzo 2012 (G.U. 14/2012)

Materia: appalti pubblici

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, primo comma e secondo comma, lett. e) e lett. l), Cost.; artt. 4 e 8 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (DPR 670/1972); artt. 37, comma 11; 53, comma 4; 141, comma 3 e 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ric. 58/2011)

Resistente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: artt. 13, comma 1; 17, comma 1; 30, comma 4 e 47 della legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7 (Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)).

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della l.p. 7/2011 7;
- 2) l'estinzione del processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 47 della predetta l.p.;
- 3) la cessazione della materia del contendere in riferimento alla questione relativa all'art. 30, comma 4, della medesima l.p..

Annotazioni:

Con ricorso n. 58/2011, lo Stato ha impugnato gli artt. 13, comma 1, 17, comma 1, 30, comma 4, e 47 della l.p. 7/2011, modificativi della l.p. 26/1993 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), per contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e l), Cost., nonché con gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Secondo il ricorrente, le disposizioni impuginate esorbiterebbero dalla competenza legislativa primaria in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale», che l'art. 8, primo comma, n. 17, Statuto attribuisce alla Provincia, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 Statuto e inciderebbero sulla disciplina dell'«ordinamento civile» e della «concorrenza», così violando i limiti posti dallo Statuto e dai suddetti parametri costituzionali alla competenza legislativa provinciale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

- 1) Successivamente alla presentazione del ricorso, la Provincia ha emanato la l.p. 18/2011 (Legge finanziaria provinciale 2012), il cui art. 51 ha modificato la normativa già disciplinata dagli impugnati artt. 13, comma 1, 30, comma 4, e 47 l.p. 7/2011.

A seguito delle modifiche normative, lo Stato ha depositato atto di rinuncia parziale al ricorso con riferimento alle sole questioni relative agli **artt. 13, comma 1, e 47**; la rinuncia è stata accettata dalla Provincia, con la conseguenza che, limitatamente a queste disposizioni, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto.

- 2) In riferimento all'impugnato **art. 30, comma 4**, l.p. 7/2011, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'art. 30 citato disciplina la possibilità di utilizzare il subappalto qualora i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. La norma ripete testualmente l'art. 37, comma 11, del d. lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), salvo il fatto che, a differenza della normativa statale, essa omette di definire l'elenco delle opere e i requisiti di specializzazione per i quali si può utilizzare il subappalto.

Il ricorso dello Stato ha censurato esclusivamente quest'ultimo aspetto della disciplina provinciale del subappalto.

Poiché, però, con l'art. 51, comma 8 della menzionata l. 18/2011, il legislatore provinciale ha colmato la lacuna lamentata nel ricorso dello Stato, integrando la precedente disciplina con un rinvio alla normativa statale per la specificazione delle opere e dei requisiti che consentono il subappalto, si deve ritenere superata la censura prospettata dal ricorrente.

Occorre, inoltre, considerare che il comma 4 dell'art. 30 non faceva che chiarire quella che era già la *ratio* della normativa provinciale in materia di subappalto e pertanto non aveva prodotto alcuna violazione dell'ordine costituzionale, neppure nel breve lasso temporale che ha preceduto l'esplicito adeguamento alla normativa statale e non aveva mai ricevuto applicazione in contrasto con la normativa statale; circostanza questa non contestata dal ricorrente.

- 3) L'impugnato **art. 17, comma 1**, l.p. 7/2011 stabilisce che «*Il regolamento di attuazione può individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura*». Invece l'art. 53, comma 4, del d.lgs. 163/2006 prevede come principio generale che i contratti pubblici debbono essere stipulati "a corpo", consentendo alle stazioni appaltanti la facoltà di stipulare "a misura" solo i contratti di importo inferiore a 500.000 euro. La *ratio* delle due diverse modalità è indicata dallo stesso legislatore statale, il quale precisa che per le prestazioni "a corpo" il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità e della qualità della prestazione, mentre per le prestazioni "a misura" esso può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. La preferenza del legislatore nazionale per le prestazioni "a corpo" risponde, dunque, ad una esigenza di prevedibilità della spesa pubblica.

Il ricorrente ritiene che l'impugnato art. 17, comma 1, della l.p. violi gli artt. 8 e 4 Statuto e l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. poiché, attribuendo al regolamento provinciale il potere di stabilire le modalità di determinazione del prezzo, si discosta dalla normativa

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo febbraio - aprile 2012</p>
---	--	---

statale, di cui al citato art. 53, comma 4, disciplinando l'oggetto del contratto, che attiene all'ambito dell'ordinamento civile.

La Provincia resistente ha eccepito la genericità della censura, ma l'eccezione non può essere accolta, poiché la difesa statale ha individuato tanto la disposizione oggetto di censura, quanto i parametri che si assumono violati, sviluppando – seppur sinteticamente – le relative censure.

Nel merito la questione è fondata.

La suprema Corte ha già avuto occasione di esaminare la problematica dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in relazione al riparto delle rispettive competenze in tema di lavori pubblici (*ex multis*, sent. n. 114/2011, e nn. 221 e 45 del 2010), anche con specifico riferimento alla Provincia di Trento.

Non vi è dubbio che, laddove gli statuti speciali – come quello del Trentino-Alto Adige/Südtirol (art. 8) – riconoscano la potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici, debba trovare applicazione la relativa previsione statutaria; ciò tuttavia non significa che la legislazione regionale o provinciale sia libera di esplicarsi senza vincoli, dato che gli stessi statuti speciali prevedono limiti che si applicano anche alle competenze legislative primarie. Nel caso in esame, la competenza della Provincia nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale è perimetrata innanzitutto dall'art. 4 Statuto, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».

Tale limite include anche i principi dell'ordinamento civile, come la Corte ha già avuto modo di precisare proprio in riferimento all'ambito degli appalti: il legislatore regionale e provinciale «*deve rispettare i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza. A ciò è da aggiungere che nelle suindicate fasi si collocano anche istituti che rispondono ad interessi unitari e che – implicando valutazioni e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio dello Stato – possono ritenersi espressione del limite rappresentato dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali*» (sent. n. 114/2011).

Nel caso di specie i limiti ora richiamati sono stati violati, in quanto la disposizione provinciale si discosta dai principi di quella statale per un profilo che attiene alla fase contrattuale delle procedure di appalto (determinazione del prezzo della prestazione), incidendo così sul contenuto del contratto, e attiene perciò ad un aspetto del rapporto negoziale, che rientra nell'ambito dell'ordinamento civile. La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che, nel settore degli appalti pubblici, la fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con l'attuazione del rapporto negoziale è disciplinata da norme dell'ordinamento civile. Ciò in quanto, in tale fase, l'amministrazione agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale (*ex plurimis*, sent. n. 53/2011 e n. 401/2007).

Di conseguenza, la Corte non può che dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, l.p. 7/2011.